

Proc. n. 29-1//2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
I Sezione Civile – Procedure Concorsuali**

nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE

Letto il ricorso per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da QUARESIMA Marianna (CF QRSMNN69M50Z133H), nata in Svizzera in data 10.08.1965 e residente in Girifalco alla Via Dei Fiordalisi n.14, con l'assistenza dall'Avv. Maria Teresa Petitto, in data 29.03.24;

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata e la documentazione allegata alla proposta medesima;

letta la relazione del professionista nominato dall'Organismo di composizione della crisi (OCC C.O.A. Catanzaro), avv. Maria Paola Borelli, in cui si afferma in capo alla ricorrente la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode;

visto il decreto del 23.04.24 con il quale sono state date le disposizioni di cui all'art. 70 CCII;

visti i files depositati a comprova della trasmissione a cura dell'OCC della proposta e del piano ai creditori;

vista la relazione del Gestore della crisi ai sensi dell'art. 70, comma 6 CCII depositata in data 23.05.24 e l'unica modifica proposta al piano inerente il subentro di un creditore cessionario di credito già indicato nella proposta;

rilevato che nessun creditore ha proposto osservazioni alla proposta o al piano;

RILEVATO

1) In punto di ammissibilità della proposta

Sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi degli artt. 67-69 CCII, in quanto:

- il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento e quindi in una situazione di



perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

- i debiti esposti non derivano da attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, il debitore-consumatore non è nemmeno assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle previste dall'art. 65, comma 1 CCII;

- la debitrice non ha fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- sussiste la documentazione di cui all'art. 67, comma 2 CCII;

- come anche attestato dal Gestore della crisi, la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice e non risultano atti in frode dei creditori;

- il detto Gestore ha comunque proceduto a verificare quanto riportato nella domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento nonché la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, effettuando una verifica presso le banche dati a disposizione.

1.2) In punto di sovraindebitamento e c.d. meritevolezza

Il debitore ha proposto, con l'ausilio dell'OCC, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di porre rimedio all'esposizione debitoria pari complessivamente ad € 46.000,00 circa (le singole voci sono indicate alla pag. 4 della relazione del Gestore).

Quasi l'intero debito è relativo a prestiti contratti negli anni con diversi operatori professionali del credito al consumo, oltre a minori crediti nei confronti di enti pubblici.

La debitrice è componente di famiglia composta da due persone: oltre alla predetta, ne è componente la figlia, [REDACTED], nata nel [REDACTED], che non risulta più a carico della ricorrente (come risulta dalla stato di famiglia e dalle dichiarazioni di redditi depositate).

La ricorrente dispone di uno stipendio mensile netto di circa € 1.260,00, oltre a tredicesima mensilità, in qualità di dipendente con rapporto di lavoro iniziato a partire dal 17.01.22, a tempo indeterminato *part time*, stipulato con la [REDACTED] attuale gestore dell'[REDACTED] corrente in Lamezia Terme.

La ricorrente ha proprietà immobiliari delle quali non può però disporre a fini abitativi:

1) quota di 1/2 di abitazione sita in Girifalco alla Via Milano (Foglio 10 particella 345, categoria A/4 rendita € 176,63), assegnato al coniuge in sede di separazione ([REDACTED]) e ove l'ex coniuge ancora risiede, oggetto attualmente di giudizio di divisione non ancora giunto a compimento; la quota di 1/2 è stata stimata dal Ctu della divisione in € 25.000,00;

2) quota di 1/6, assieme alla madre e al fratello, degli immobili siti in Girifalco, di cui uno al



Vico III di Via Pasquale Galluppi n. 9 (Foglio 18, Particella 921, Categoria A/6, rendita € 32,54), del valore complessivo di € 6.000,00 (come da stima del 27.10.23 redatta dal Geom. Giuseppe Giampà), con valore della quota in capo alla debitrice pari ad € 1.000,00; altro immobile sito sempre alla Via Roma n. 9 (Foglio 18, Particella 920, Categoria A/3, Rendita € 192,90), del valore complessivo di € 24.000,00 (come da stima del 16.11.23 redatta dal Geom. Giuseppe Giampà), con valore della quota in capo alla debitrice pari ad € 4.000,00.

Tale ultimo immobile è occupato dalla madre della ricorrente.

La ricorrente paga dunque un canone di locazione per l'abitazione effettivamente occupata, non di proprietà, di 250 €/mese.

La debitrice risulta altresì proprietaria di un unico bene mobile di valore significativo e cioè l'autovettura [REDACTED] targata [REDACTED] immatricolata in data 23.10.17, del valore di circa € 7.000,00, della quale ha chiesto tuttavia l'esclusione dalla proposta, come d'altra parte dei beni immobili sopra indicati, in quanto necessaria allo svolgimento delle ordinarie attività familiari e lavorative.

Come attestato anche dall'OCC, il sovraindebitamento della debitrice, sicuramente presente, è principalmente dovuto all'esposizione debitoria nei confronti di istituti di credito e di prestito personale, verso i quali la stessa ha contratto vari prestiti per poter sostenere le spese necessarie per la famiglia, originariamente con le figlie a carico, per la necessità di arredare e ristrutturare la casa di abitazione e procurarsi un mezzo di trasporto.

Il tutto a seguito della separazione dal coniuge e di alterne vicende successive relative al rapporto di lavoro in essere con le varie società che si sono alternate nella gestione dell'[REDACTED] [REDACTED], dovendo fronteggiare riduzioni temporanee dell'orario di lavoro e quindi dello stipendio, non solo nel periodo dell'emergenza COVID con il ricorso alla cassa integrazione.

Ciò ha determinato il ricorso al credito personale in due occasioni (la seconda per l'acquisto dell'autovettura attualmente a disposizione) e, come attestato dal Gestore della crisi, alle successive rinegoziazioni, necessarie a far fronte ai prestiti pregressi, che la ricorrente non riusciva più a ripagare con redditi calanti, accumulando così ulteriore indebitamento anche nei confronti di alcuni enti pubblici per tributi dovuti.

Sull'inesistenza di dolo o colpa grave della ricorrente nessun creditore ha sollevato eccezioni e, come anticipato, il Gestore ha attestato non solo l'impegno della ricorrente a estinguere il mutuo contratto a suo tempo al 50% per l'acquisto della casa coniugale, ma anche che il successivo accesso al credito è stato determinato solo dall'esigenza di ripianare i debiti pregressi.

Il Gestore ha fortemente insistito sulle cause dell'indebitamento e sull'assenza di evidenze di



comportamenti colpevoli del debitore, oltre che sull'assenza di atti in frode dei creditori.

Va peraltro ricordato che, con l'innovativo istituto del piano del consumatore prima e dell'attuale piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore, rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una situazione di crisi o di insolvenza.

Sussistono in definitiva nel caso di specie sia la situazione di sovraindebitamento che il requisito della c.d. meritevolezza del debitore, il quale non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019, non risultando che abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia con colpa grave o dolo determinato il sovraindebitamento medesimo.

2) Fattibilità del piano

Dal 2022 la situazione reddituale della ricorrente ha trovato una nuova stabilità con uno stipendio netto mensile di circa € 1.260,00, da cui dover ricavare le risorse per il canone mensile per l'abitazione, pari ad € 250,00/mese, oltre alle altre spese evidenziate nella relazione.

A fronte delle suddette esigenze la ricorrente propone, quindi, un piano concepito come segue. Si prevede innanzitutto, quali uniche risorse del piano, la messa a disposizione dei creditori da parte del debitore della parte residua del proprio stipendio, pari ad € 250,00 mensili, una volta detratta la somma necessaria per le esigenze quotidiane della famiglia, da utilizzarsi per il pagamento rateale di tutti i debiti secondo le percentuali e la rateizzazione riportate nel piano depositato.

La proposta prevede una falcidia dei crediti chirografari pari al 40% per tutti i creditori concorrenti, con pagamento integrale in prededuzione dei compensi dell'OCC (per € 1.104,50, dovendosi ritenere già soddisfatto il legale della ricorrente) nonché dei crediti muniti di privilegio.

Il piano prevede il pagamento del credito in prededuzione e dei crediti privilegiati entro 16 mesi dall'omologa, nonché il pagamento del 60% dei crediti chirografari dal 17° mese dall'omologa fino al 117° mese, prevedendosi la chiusura del piano in 9 anni e 9 mesi circa con il versamento di € 29.221,00.

Il professionista incaricato ha concluso che la proposta e il piano formulati dalla debitrice sono equi, oltre che sostenibili e fattibili.



Può convenirsi con il predetto giudizio in base alle seguenti considerazioni:

- secondo l'orientamento prevalente, maturato nel vigore della L. 3/12, il debitore può comunque essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano soli crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro (o anche solo finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento) e, in tal caso, la durata del piano, che superi i 5-6 anni di regola considerati congrui per un accordo con i creditori, va in realtà a vantaggio dei creditori medesimi con un più ampio accesso ai crediti lavorativi futuri del debitore;
- il ricorrente prospetta di mettere a disposizione dei creditori, per 9 anni e 9 mesi, i crediti futuri di natura retributiva derivanti dalla propria stabile attività lavorativa dipendente, da quantificarsi in media in € 1.260,00 netti mensili (oltre tredicesima), chiedendo di dichiararne indisponibile per i creditori, stanti le spese familiari mensili, un importo pari a € 1.000,00 per ciascun mese, così mettendo a disposizione la somma effettiva di € 250,00, impegno che appare realisticamente sostenibile.

3) Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria

Al riguardo può rilevarsi innanzitutto che nessuno dei creditori ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 70, comma 3 CCII nel termine previsto e che non sussistono creditori fondiari con diritto a soddisfarsi prioritariamente sugli immobili facenti parte del patrimonio della ricorrente. In ogni caso il Gestore ha messo in evidenza la convenienza della proposta di accordo rispetto all'eventuale liquidazione controllata, in relazione al valore stimato degli immobili, tutti peraltro in proprietà solo *pro quota* della ricorrente e occupati comunque dall'ex coniuge e dalla madre della ricorrente, con le conseguenti difficoltà dell'ipotetico realizzo.

In ottica liquidatoria, verrebbe meno, dopo il primo triennio, con la conseguente esdebitazione, la possibilità per i creditori di poter far propri i redditi futuri della ricorrente, promessi invece con il piano qui omologato.

Nel complesso il piano proposto sembra prevedere una maggiore soddisfazione dei creditori.

§§§

La durata del piano e l'importo della rata messa a disposizione appaiono in definitiva un giusto temperamento con le esigenze dei creditori, potendosi anche dubitare peraltro che lo stato di crisi finanziaria ed economica della richiedente, e quindi lo stato di bisogno in cui la stessa operava, potesse ad un certo punto essere stata (o dovendo essere) a conoscenza degli istituti finanziatori.

P. Q. M.

il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 29-1//2024, così provvede:



1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da QUARESIMA Marianna (CF QRSMNN69M50Z133H), nata in Svizzera in data 10.08.1965 e residente in Girifalco alla Via Dei Fiordalisi n.14, alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti;

2) dispone:

a) che siano sospese, fino a completamento del piano di ristrutturazione omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;

b) i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 CCII;

c) eventuali somme trattenute dal datore di lavoro/ente erogatore di prestazioni previdenziali dovranno essere versate secondo le indicazioni del Gestore della crisi delegato per l'attuazione del piano;

d) il divieto per la ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;

e) la delega all'avv. Maria Paola Borelli, professionista incaricato dall'OCC, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dalla ricorrente; onera la stessa della comunicazione all'attuale datore di lavoro (e a quelli futuri se del caso) o all'ente erogatore di prestazioni previdenziali di effettuare il pagamento dei ratei mensili, nonché di ogni altra somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente della ricorrente;

f) l'attribuzione all'OCC del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio/pensione e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 CCII;

g) che il piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;

h) che la presente sentenza di omologa sia pubblicata, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, omissi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati dal piano e quelli inerenti i debitori di carattere sensibile o comunque non necessari, nonché entro lo stesso termine comunicata a tutti i creditori;



i) che l'OCC relazioni al Tribunale circa il corretto adempimento del piano con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna.

Dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi al ricorrente e all'avv. Maria Paola Borelli.

Catanzaro, lì 10/06/2024

Il Giudice

dott. Luca Mercuri

